

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE  
DEL  
PIANO STRAORDINARIO**

AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 4, T.U.S.P

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Si richiamano le disposizioni impartite dalla Legge 244/2007 e dal D.Lgs. 16/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii. (Testo Unico Società Partecipate), nonché la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi dell'art 20 comma 4 T.U.S.P.

Si richiama il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07.04.2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie – Art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014" provvedimento del quale tale atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014.

Si richiama la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, 612 della Legge 190/2014)".

Si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Eventuali determinazioni per alienazioni", con il quale questa Amministrazione, entro il 30.09.2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, dando atto che non sussistevano partecipazioni da alienare in società.

Si dà atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019.

Si dà atto che non sussistono partecipazioni in società da alienare.

Le partecipazioni dirette possedute sono le seguenti:

<b><i>PARTECIPAZIONI DIRETTE</i></b>											
	Denominazione	P.Iva/C.F	Forma giuridica	Oggetto sociale	Durata Statutaria	Attività prevalente svolta in favore dell'Amministrazione oppure in affidamento di servizio pubblico	Quota partecipazione DIRETTAMENTE detenuta	Società in house	Quotata (ai sensi del D.L gs. n. 175/2016)	Holding pura	ESITO DELLA RICOGNIZIONE e ragioni alla base della scelta effettuata
1	Società Metropolitana Acque Torino S.P.A.	7937540016	Società per azioni	Servizio Idrico Integrato. Raccolta, trattamento, fornitura acqua; gestione delle reti fognarie; produzione di energia elettrica; produzione di gas	31/12/2050	Attività svolta in affidamento di servizio pubblico	0,00002%	SI	SI	NO	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE  Motivazione: Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
2	VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE – Società consortile a responsabilità limitata "Valli del Canavese GAL Soc.Cons. a.r.l."	8541120013	Società Consortile a responsabilità limitata	La società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.	31/12/2050	Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici. Sviluppo locale - Gruppo di Azione Locale ex artt. 32-34 Reg. UE 1303/2013	1,35%	NO	NO	NO	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE  Motivazione: Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);  Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Si dà atto che la Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (SMAT), è esclusa dalla revisione in quanto ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ed ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017